

TRIBUNALE DI TRANI – SEZIONE LAVORO

RICORSO EX ART. 700 C.P.C.

CON ISTANZA DI NOTIFICAZIONE AI CONTROINTERESSATI EX ART. 150 C.P.C.

per

CARBONE ROSANNA, nata a Spinazzola il 13.06.1973 ed ivi residente alla Via Carducci n. 5 (c.f. CRBRNN73H53I907L), rappresentato e difeso dall'Avv. Pietro Dibitonto (c.f. DBTPTR77L10A669K) giusta procura in foglio separato al presente ricorso e presso il cui studio, in Barletta alla Via G. Gabbiani n. 12, elettivamente domicilia (*comunicazioni e notificazioni ai seguenti recapiti – numero fax: 0883.532832, indirizzo pec: pietro.dibitonto@pec.ordineavvocatitrani.it*)

contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, in persona del legale rappresentante p. t. e con sede in Roma al Viale Trastevere n. 76/A (c.f. 80185250588)

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA – UFFICIO III AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI BARI, in persona del legale rappresentante p.t. e con sede in Bari alla Via Re David n. 178/f (c.f. 80020790723)

e nei confronti

di tutti i Docenti inseriti nella Graduatoria Provinciale Supplenze (GPS) 2^ Fascia, in posizione successiva alla posizione n. 210, per cattedra insegnamento di Matematica nelle Scuole Secondarie di II grado (classe di concorso A026) dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia – Ufficio III Ambito Territoriale per la Provincia di Bari, concernente l'anno scolastico 2023/2024.

avente ad oggetto

assegnazione di supplenza annuale sino al termine delle attività didattiche da GPS su classe di concorso A026 Matematica nelle Scuole Secondarie di II grado – a.s. 2023/2024.

* * *

a. La sig.ra Carbone Rosanna è laureata in Scienze Statistiche ed Economiche ed è docente precaria di Matematica nelle Scuole Secondarie di II grado, classe di concorso A026.

In virtù di tanto, costei:

- è inserita nella Graduatoria Provinciale Supplenze (c.d. G.P.S.), 2^ Fascia, dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia – Ufficio III Ambito Territoriale per la Provincia di Bari, per cattedra di insegnamento di Matematica nelle Scuole Secondarie di II grado (classe di concorso A026);
- è collocata, in detta Graduatoria, alla posizione n. 210 con punteggio 61 (doc. 3 - Estratto G.P.S. classe di concorso A026.pdf);
- vanta, in ordine a detta Graduatoria, un diritto di priorità di scelta ex art. 33 Legge 104/'92, perché assiste la madre De Marinis Maria (c.f. DMRMRA45P50I907M), con lei convivente, portatrice di Handicap in situazione di gravità ex art. 3 comma 3 Legge 104/'92 come accertato dalla Commissione Medica dell'ASL/BT il 20.12.2021 (doc. 4 - Verbale accertamento H in gravità.pdf).

- b.** Al fine di inquadrare la materia, giova anzitutto evidenziare che le G.P.S.:
- sono state istituite dai commi 6 e 6 bis dell'art. 4 della Legge 124/1999;
 - sono utilizzate dagli Uffici Regionali Scolastici per il conferimento di supplenze annuali, a differenza delle Graduatorie di Istituto utilizzate dai Dirigenti Scolastici solo per il conferimento di supplenze brevi;
 - sono suddivise in 2 fasce: la 1^a Fascia è costituita dai soggetti in possesso di una abilitazione, mentre la 2^a Fascia è costituita da soggetti laureati nella materia specifica, privi del titolo di abilitazione, che entro l'anno scolastico 2019/2020 abbiano maturato tre annualità di insegnamento.
 - sono aggiornate con cadenza biennale dai docenti ivi inseriti, che possono aggiungere punteggi maturati sia per servizio che per titoli, e l'ultimo aggiornamento risale a Maggio 2022 (secondo il D.M. 112/2022) mentre il successivo è previsto a maggio/giugno 2024;
 - inoltre, lo stesso precitato articolo 4 al comma 6 ter, disciplina le modalità e scelta delle scuole (sino a venti scuole della provincia nella quale si presenta la domanda);
- c.** Per l'anno scolastico 2023/2024, il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha emanato disposizioni attuative disciplinanti la procedura di assegnazione delle supplenze annuali o sino al termine delle attività didattiche. In particolare:
- ha adottato un sistema informatizzato di individuazione dei destinatari di contratto a tempo determinato - c.d. algoritmo (cfr. art. 5 - D.M. n. 119 del 15/06/2023);
 - ha disposto che gli aspiranti manifestino la volontà di partecipare alla procedura, attestino il possesso dei requisiti ed esprimano le sedi scolastiche di preferenza (sino a venti scuole della provincia nella quale si presenta la domanda) in apposita domanda da presentarsi unicamente in modalità telematica (cfr. punto 1 co.2 - O.M. 43440 del 19/07/2023);
 - ha previsto la priorità di scelta per gli aspiranti che beneficiano degli artt. 21 e 33 della Legge 104/92 (cfr. art. 4.2 - O.M. 43440 del 19/07/2023).

* * *

d. In ossequio a dette disposizioni, in data 20.07.2023 la docente Carbone Rosanna ha inoltrato in via telematica, all'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia – Ufficio III Ambito Territoriale della Provincia di Bari, apposita domanda per assegnazione di supplenza in Scuola secondaria di II grado, classe di concorso A026, per l'anno scolastico 2023/2024, esprimendo le proprie preferenze tra le sedi d'Istituto provinciali e precisando di *“fruire della precedenza di cui all'art. 33 commi 5 e 7 della L. 104/92 con connotazione di gravità ai sensi dell'art. 33 comma 3 della Legge n. 104/92”* per *“assistenza al genitore De Marinis Maria”* (doc. 5 - Domanda inoltrata da Carbone Rosanna il 27 07 2023.pdf)

e. Tale domanda, inoltrata mediante piattaforma telematica predisposta dal Ministero, è stata protocollata con il n. m_pi. AOOPOLIS REGISTRO UFFICIALE I 10238065.

f. Sennonché, espletato il I° Turno di assegnazioni a tempo determinato dal detto Ufficio Scolastico Regionale con nota AOPUSPBA n. 26909 del 31/08/2023 (doc. 6 - Decreto di

assegnaz. supplenze annuali I° TURNO.pdf), la docente Carbone Rosanna:

- non si è vista assegnare alcuna supplenza dalla piattaforma telematica del Ministero;
- non si è vista riconoscere la precedenza dovuta in forza della Legge 104/92;
- ha scoperto, addirittura, che nelle medesime Scuole indicate tra le sue preferenze, sono state assegnate supplenze a docenti presenti nella Graduatoria (A026) ma in posizione successiva e punteggio inferiore (nello specifico Favia Betti presente alla posizione 211 con punteggio 61, Basile Saverio presente alla posizione 216 con punteggio 60,5 e Lopez Michele presente alla posizione 334 con punteggio 41 quest'ultimo dichiaratosi riservista e titolare di diritto di precedenza).

g. Successivamente, con decreto del 06.09.2023 (doc. 7 - Decreto di revoca del 06 09 2023.pdf) è accaduto che il suddetto Ufficio Scolastico Regionale ha revocato la nomina del docente Lopez Michele quale supplente di matematica presso l'Istituto "Archimede" di Barletta poiché, a seguito di verifica, non spettava a costui alcun diritto di precedenza.

h. Tale cattedra, liberatasi dopo la detta revoca, avrebbe dovuto essere assegnata di diritto alla prima docente presente in posizione utile nella medesima Graduatoria, ossia Carbone Rosanna inserita nella stessa GPS (A026) 2^ fascia al n. 210 con punteggio 61, tanto che costei, appresa la notizia della predetta revoca, con p.e.c. del 06.09.2023 ha formalizzato – *ad abundantia* – la sua disponibilità ad accettare detta cattedra (doc. 8 - Missiva del 06 09 2023 a firma di Carbone Rosanna.pdf).

i. La missiva della docente Carbone, benché ricevuta e protocollata al n. 28988 del Registro Ufficiale (doc. 9 - Ricevuta di prot. Ministero Istruzione.pdf) restava priva di qualsivoglia riscontro.

j. Ed invece, contro ogni legittima aspettativa, anche in occasione del II° turno di nomina effettuato dall'Ufficio Scolastico Regionale Ufficio III – Ambito Territoriale per la Provincia di Bari con nota AOOUSPBA n. 0028433 del 08.09.2023 (doc. 10 - Decreto di assegnaz. supplenze annuali in II° TURNO.pdf), la Carbone Rosanna:

- non si è vista assegnare alcuna supplenza dalla piattaforma telematica del Ministero;
- non si è vista riconoscere la precedenza dovuta in forza della Legge 104/92;
- ha nuovamente scoperto che docenti presenti in Graduatoria in posizione successiva ed aventi punteggio inferiore (Monti Angela presente alla posizione 218 con punteggio 60, Lobascio Loide presente alla posizione 219 con punteggio 60 e Ciaccia Giuseppe presente alla posizione 225 con punteggio 59), sono risultati ancora una volta assegnatari di supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche e peraltro nominati nelle medesime sedi indicate tra le preferenze dalla Carbone Rosanna (rispettivamente Liceo Scientifico "Fermi" di Barletta, Istituto "Archimede" di Barletta e Istituto "Einaudi" di Canosa di Puglia).

k. Alquanto sconcertata, la ricorrente ha formalizzato siffatte doglianze mediante missiva a firma dell'Avv. Pietro Dibitonto inoltrata via pec il 18.09.2023 al competente Ufficio Scolastico Regionale – Ambito Territoriale per la Provincia di Bari (doc. 11 - Missiva del 18 09 2023 a firma

dell'Avv. Pietro Dibitonto.pdf).

l. Ma anche tale missiva, benché protocollata al n. 29855 dell'apposito Registro (doc. 12 - Ricevuta di prot. Ministero Istruzione.pdf), è rimasta priva di qualsivoglia riscontro, tant'è che anche in occasione del III° turno e del IV° turno di nomina la sig.ra Carbone è stata ignorata (doc. 13 - Decreto di assegnaz. supplenze annuali in III° TURNO.pdf e doc. 14 - Decreto di assegnaz. supplenze annuali in IV° TURNO.pdf).

m. Pertanto, pur avendone diritto sia per titoli e posizione in Graduatoria sia in forza della Legge 104/'92, ad oggi la ricorrente non è risultata assegnataria di supplenza sino al termine delle attività didattiche (Giugno 2024).

* * *

n. Quindi, alla luce della palese ingiustizia subita a causa dell'illegittima procedura adottata dai resistenti, l'odierna ricorrente è oggi costretta a tutelare i propri diritti in sede giudiziale, invocando la tutela cautelare in via d'urgenza perché la proposizione di un'azione ordinaria e le relative lungaggini processuali determinerebbero un pregiudizio irreparabile consistente nell'impossibilità di ottenere supplenze continuative per il corrente anno scolastico 2023/2024 necessarie, oltre che per esigenze economiche, anche per acquisire giuridicamente ulteriore punteggio nella G.P.S. (da aggiornarsi verosimilmente entro e non oltre fine maggio 2024).

o. Ed ai fini dell'accoglimento della presente azione, evidente è la sussistenza dei prescritti requisiti del fumus boni iuris (inteso come verosimile fondatezza della pretesa) e del periculum in mora (concepito come concreta possibilità che il diritto vantato, nel tempo occorrente per conseguire la tutela all'esito di un ordinario giudizio a cognizione piena, possa essere irrimediabilmente pregiudicato).

Sul fumus boni iuris

Il sistema telematico di assegnazione computerizzata delle supplenze (c.d. algoritmo), predisposto dal Ministero dell'Istruzione ed utilizzato dall'Ufficio Scolastico resistente, ha leso il diritto di Carbone Rosanna ad ottenere una supplenza dal momento che, nonostante costei abbia regolarmente presentato la domanda, sia collocata in posizione utile in graduatoria GPS (A026) e, per di più, goda di un diritto di priorità di scelta ex art. 3 comma 3 e art. 33 della Legge 104/'92, non è risultata assegnataria di alcuna supplenza sino al termine delle attività didattiche e si è vista addirittura scavalcare da candidati:

- aventi un punteggio inferiore rispetto al punteggio della ricorrente (61);
- collocati nella GPS (A026) in posizione successiva rispetto alla ricorrente (210);
- senza alcuna di priorità di scelta ex Legge 104/92.

E' evidente, pertanto, l'errore commesso dal sistema informatico, che denota irragionevolezza e mancanza di trasparenza della procedura di assegnazione delle supplenze annuali, perché:

1. non è chiara la valutazione dei dati di ciascun candidato in rapporto alle sedi disponibili;
2. non è chiara la sequenza di operazioni automatizzate eseguite;
3. ignora diritti e benefici dei portatori di Handicap in gravità ex artt.3 e 33 L.104/1992;

4. penalizza i candidati che hanno punteggi più alti a vantaggio di altri con punteggi inferiori;
5. salta a piè pari quei candidati le cui sedi, indicate tra le preferenze, non sono disponibili al loro turno di nomina, ignorandoli completamente nei successivi turni di nomina.

Trattasi, quindi, di una procedura informatica basata su di un algoritmo che viola tanto i canoni di trasparenza e ragionevolezza dell'azione amministrativa, costituzionalmente sanciti, quanto il principio di meritocrazia delle assunzioni, non assicurando ai candidati quegli elementi di garanzia tipici dell'azione amministrativa, quali la piena conoscibilità dei criteri di assegnazione utilizzati, l'imputabilità della decisione all'organo amministrativo titolare del potere di assegnazione e la verifica della logicità e legittimità degli esiti della procedura.

Su questioni identiche al caso di specie si è espressa univocamente la giurisprudenza di merito di diversi tribunali italiani (Trib. di Roma – Trib di Lecce – Trib. di Cassino – Trib. di Cagliari – Trib. di Latina) che, dichiarando illegittima la procedura adottata dal Ministero dell'Istruzione del Merito e dagli Uffici Scolastici Regionali per il malfunzionamento del sistema informatico, hanno riconosciuto legittimo il diritto di quei docenti, esclusi e/o saltati dalle assegnazioni, ad essere reintegrati e inclusi con riconoscimento giuridico ed economico retroattivo.

Sul periculum in mora

Parimenti sussistente nella fattispecie è anche il requisito del *periculum in mora*, perché è del tutto evidente che dalla denunciata irregolarità deriva:

- un pregiudizio giuridico, conseguente alla impossibilità di effettuare l'aggiornamento delle G.P.S. entro Maggio 2024 (per il prossimo biennio 2024/2025 e 2025/2026), con evidente danno sulla posizione giuridica di docente precaria;
- un pregiudizio economico, atteso non solo che l'anno scolastico è ormai iniziato ma altresì che la ricorrente rischia di non ricevere una supplenza annuale (sino al termine delle attività didattiche di Giugno 2024);
- un pregiudizio lavorativo, atteso che la mancata assegnazione di un incarico di supplenza, associato all'impossibilità di aggiornare il punteggio in graduatoria G.P.S. ed all'età della ricorrente, comporterà la *perdita e/o ridotta opportunità di chance futura* stante l'effettiva difficoltà a rientrare nel regime lavorativo annuale nelle docenze scolastiche sin dal prossimo anno 2024/2025.

A ciò aggiungasi il conseguenziale aumento del distacco, in Graduatoria, tra chi si è visto assegnare un incarico annuale a tempo determinato (acquisirà più punti), e chi invece, come la ricorrente, rischia di non vedersi riconoscere alcun incremento di punteggio.

* * *

p. Palese è il danno patrimoniale cagionato nella vicenda a Carbone Rosanna, in quanto la lesione del diritto a ottenere la supplenza annuale o sino al termine delle attività didattiche ha impedito a costei:

- di stipulare un contratto di lavoro sino a Giugno 2024;
- di percepire 10 retribuzioni mensili, da Settembre 2023 a Giugno 2024.

q. Evidente è altresì il danno non patrimoniale, visto che la mancata assegnazione della supplenza annuale o sino al termine delle attività didattiche ha causato, sin da subito, un forte stress psico – fisico alla ricorrente, che si è vista non riconoscere un incarico che gli spettava e nel quale confidava, ma, addirittura, negare la possibilità di venire a conoscenza delle ragioni del suo illegittimo scavalcamento in graduatoria.

* * *

Istanza di provvedimento *inaudita altera parte* ex art. 669 sexies comma 2 c.p.c.

Appare necessaria l'adozione di un provvedimento *inaudita altera parte* ai sensi dell'art. 669 sexies comma 2 c.p.c., in quanto un eventuale provvedimento di accoglimento emesso all'esito di fissazione d'udienza, consequenziali notifiche ed udienza di discussione, potrebbe trovare maggiori difficoltà di attuazione alla luce dell'ormai iniziato anno scolastico 2023/2024.

* * *

Istanza di notificazione ex art. 150 C.P.C.

Qualora il Tribunale ritenga litisconsorti necessari del presente giudizio tutti i soggetti iscritti nelle GPS dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia - Ambito Territoriale per la Provincia di Bari, classi di concorso A026 Matematica, o quantomeno coloro che risultino iscritti nelle predette GPS aventi punteggio inferiore a quello di Carbone Rosanna, l'odierna ricorrente chiede autorizzarsi la notifica ai sensi dell'art 150 e 151 c.p.c. del presente ricorso e dell'eventuale decreto di fissazione d'udienza nel sito Internet del Ministero dell'Istruzione e/o dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia – Ambito Territoriale per la Prov di Bari.

A tal fine, sussistono i presupposti per derogare alle formalità ordinarie perché:

1. manca nelle graduatorie pubblicate, per ovvi motivi di privacy, qualsivoglia indicazione della residenza e degli altri dati identificativi dei docenti;
2. la tradizionale notifica per pubblici proclami (con pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale) sarebbe oltremodo onerosa e comunque inidonea allo scopo, non potendosi pretendere la visione costante e/o giornaliera della Gazzetta Ufficiale ad opera dei docenti;
3. sussistono motivi di celerità ed economia processuale.

Aggiungasi che i siti web del Ministero e dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia – Ambito Territoriale per la Provincia di Bari sono costantemente seguiti da tutti i candidati presenti in Graduatoria in quanto mezzi ufficiali di comunicazione e pubblicazione dei vari provvedimenti.

* * *

Per quanto esposto e come in epigrafe identificata, la sig.ra Carbone Rosanna chiede che l'Ill.mo Tribunale di Trani – Sezione Lavoro, previe incombenze di rito e verifica dei requisiti ex art. 700 c.p.c., Voglia, con decreto *inaudita altera parte* ovvero in subordine previa fissazione dell'udienza di discussione, accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

- in via preliminare, ove il Tribunale ne ravvisi gli estremi, autorizzare la notifica del ricorso e dell'emanando decreto di fissazione d'udienza ai sensi dell' art. 150 e 151 c.p.c. tramite

pubblicazione sul sito web del Ministero dell'Istruzione e/o dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia – Ambito Territoriale per la Provincia di Bari;

- accertare e dichiarare l'errore della procedura informatica di assegnazione delle supplenze a.t.d. da G.P.S. (su classe di concorso A026) svolta dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia – Ambito Territoriale per la Provinciale di Bari in I° turno, II° turno, III° turno e IV° turno con conseguenziale disapplicazione dei relativi atti e/o provvedimenti di nomina;
- accertare e dichiarare il diritto della docente Carbone Rosanna all'assegnazione di una supplenza, a tempo determinato di durata annuale sino al termine delle attività didattiche, dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia – Ambito Territoriale per la Provincia di Bari tenuto conto del suo punteggio (61) e della sua posizione (210) nella G.P.S. (A026) nonché del diritto di precedenza ex L. 104/'92;
- ordinare, per l'effetto, al Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante p. t., l'immediata assegnazione a Carbone Rosanna di una supplenza a.t.d. di durata annuale o fino al termine delle attività didattiche, sulla classe di concorso A026 Matematica nelle scuole superiori, presso un'istituzione scolastica ricompresa nei comuni indicati nella domanda da costei inoltrata il 27.07.2023 tra quelle disponibili sin dal primo turno di nomina del 31/08/2023 e a lei spettanti per posizione e punteggio in graduatoria;
- condannare le Amministrazioni resistenti, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p. t. e ciascuna per la propria competenza, ad emanare tutti gli atti doverosi e necessari per il riconoscimento del diritto della ricorrente;
- condannare il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante p. t., al pagamento, in favore della ricorrente, delle retribuzioni non percepite per la mancata assegnazione della supplenza a lei spettante, il tutto comprensivo del riconoscimento della posizione giuridica conseguenziale.
- condannare le Amministrazioni resistenti, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p. t., alla piena rifusione di spese e competenze del giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore per fattane anticipazione.

* * *

Con riserva di controdedurre e depositare ulteriori documenti all'esito dell'avversa difesa nonché di agire per il risarcimento di tutti i danni subiti, si deposita fascicolo contenente:

1. Ricorso ex art. 700 c.p.c. a firma dell'Avv. Pietro Dibitonto;
2. Procura alle liti firmata da Carbone Rosanna su foglio separato;
3. Estratto Graduatoria Provinciale Supplenze (GPS) per classe di concorso A026 Matematica;
4. Verbale di Commissione Medica per accertamento handicap del 20.12.2021
5. Domanda inoltrata da Carbone Rosanna il 27.07.2023;
6. Decreto di assegnazione supplenze in I turno del 31.08.2023;
7. Decreto di revoca del 06.09.2023;
8. Messa a disposizione con pec del 06.09.2023 a firma di Carbone Rosanna;
9. Ricevuta di protocollo del Ministero dell'Istruzione;
10. Decreto di assegnazione supplenze in II turno del 08.09.2023;
11. Missiva del 18.09.2023 a firma dell'Avv. Pietro Dibitonto;
12. Ricevuta di protocollo del Ministero dell'Istruzione;

- 13. Decreto di assegnazione supplenze in III turno del 18.09.2023;
- 14. Decreto di assegnazione supplenze in IV turno del 27.09.2023;
- 15. Documento di riconoscimento di Carbone Rosanna.

Il presente procedimento è di valore indeterminabile, pertanto viene versato un C. U. pari ad € 259,00.

Barletta – Trani, data del deposito

Avv. Pietro Dibitonto

PROCURA ALLE LITI

Io sottoscritta Carbone Rosanna, nata a Spinazzola il 13.06.1973 ed ivi residente alla Via Carducci n. 5 (c.f. CRBRNN73H53I907L), informata ai sensi del D.Lgs. n. 28/2010 del procedimento di mediazione ed informata ai sensi del D.L. n. 132/2014 della convenzione di negoziazione assistita, **delego l'Avv. Pietro Dibitonto** (c.f. DBTPTR77L10A669K) a rappresentarmi e difendermi nel giudizio contro il Ministero dell'Istruzione e l'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia – Ufficio III Ambito Territoriale per la Provincia di Bari, nonché eventuali controinteressati, in ogni grado e fase ordinaria, speciale ed esecutiva, nonché stragiudiziale ed arbitrale, conferendo lui ogni potere di legge, tra cui rinunciare all'azione ed accettare rinunce, riassumere la causa, integrare il contraddittorio, impugnare, derogare a giurisdizione e competenza, conciliare, chiamare terzi in causa ed ivi proporre domanda riconvenzionale, nominare e sostituire a sé altri procuratori.

Sono stata informata delle peculiarità del giudizio e della complessità dell'incarico, nonché ho ricevuto tutte le informazioni sugli oneri oggi prevedibili e quantificabili.

Eleggo domicilio presso lo Studio legale in Barletta alla Via Gabbiani n. 12.


Dichiaro infine, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 196/2003 e dell'art. 13 del R. UE n. 2016/679, di esser stata edotta che i miei dati personali verranno trattati al solo fine di espletare il presente incarico, quindi presto consenso al trattamento.

La presente procura è da intendersi apposta in calce all'atto, anche ai sensi dell'art. 18, co. 5, D. M. Giustizia n. 44/2011 come sostituito dal D. M. Giustizia n. 48/2013.

Firma



E' firma autografa
Avv. Pietro Dibitonto



n.7807/2023 R.G.

Tribunale Ordinario di Trani
SEZIONE LAVORO

Il Giudice del Lavoro
(Eugenio Carmine Labella)

-letto il ricorso che precede;

-ritenuto necessario - non sussistendo i presupposti per accogliere la richiesta cautelare con decreto *inaudita altera parte* - instaurare il contraddittorio tra le parti;

-fissa per la discussione della causa l'udienza del giorno 06/12/2023 ore 09:15, ordinando alle parti di comparire personalmente;

-dispone che il ricorso ed il presente decreto siano notificati alla/e controparte/i a cura della parte ricorrente, entro cinque giorni dalla data della prossima udienza.

Trani, 24/10/2023

Il Giudice del Lavoro
(Eugenio Carmine Labella)

